

## **CAPO I**

### **Denominazione Sede Durata - Oggetto**

#### Art. 1

La Società si denomina “FINANZA & FUTURO BANCA Società per Azioni”, abbreviabile in “F&F BANCA S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

#### Art. 2

La Società ha sede in Milano.

La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

#### Art. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

#### Art. 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. La Società può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti e svolgere ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società fa parte del Gruppo Bancario “Deutsche Bank”, facente capo a Deutsche Bank S.p.A. ed è pertanto tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni di cui sopra.

## **CAPO II**

### **Capitale Sociale – Azioni**

#### Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 10.400.000 (diecimilioni quattrocentomila), rappresentato da n. 20.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, con l'osservanza di quanto previsto dalla legge

#### Art. 6

Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili ai sensi di legge e conferiscono uguali diritti ai soci. Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

## **CAPO III**

### **Assemblea**

#### Art. 7

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, il diritto di intervento e di rappresentanza sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea Ordinaria approva le politiche di remunerazione, ivi compresi i piani basati su strumenti finanziari, a favore degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

L'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, è indetta con avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale Assemblea in seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è convocata, nei modi e termini di legge, nel comune ove ha la sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Art. 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe, di dirigere la discussione e le votazioni e di risolvere le eventuali contestazioni assicurando che lo svolgimento dell'adunanza avvenga in modo efficiente ed ordinato.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da notaio.

#### Art. 9

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni della Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, si applicano le norme di legge. Le deliberazioni sono assunte a voto palese.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o dal Notaio.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

## **CAPO IV**

### **Consiglio di Amministrazione**

#### Art. 10

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nominati dall'Assemblea previa determinazione del loro numero e della durata in carica che non può essere superiore a tre esercizi.

L'Assemblea nomina tra gli Amministratori almeno un membro indipendente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla normativa secondaria emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Il Direttore Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può inoltre nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato, su designazione della Capogruppo, o, in via alternativa, il Direttore Generale.

La nomina dell'Amministratore Delegato comporta la revoca del Direttore Generale, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche al di fuori dei propri componenti.

#### Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale od anche in luogo diverso, in Italia od all'estero, purché in Europa, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare almeno tre giorni prima o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, spediti almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore Delegato, se nominato, lo ritengano necessario, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta da uno o più Amministratori o dal Collegio Sindacale, con indicazione degli argomenti da trattare.

É ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e ove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, dall'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

#### Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti e votanti; nel caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

#### Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società nonché di ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge e dallo statuto. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la definizione delle linee strategiche e gli indirizzi generali per la gestione della Società, ivi inclusi la predisposizione o modifica di budget o di piani industriali e finanziari;
- b) la definizione della struttura organizzativa della Società;
- c) la definizione del sistema dei controlli interni;

- d) la definizione della politica di gestione dei rischi;
- e) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- f) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione stesso;
- g) la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna e della funzione di conformità;
- h) l'elaborazione delle strategie riguardanti l'Information Technology;
- i) l'esternalizzazione di funzioni aziendali;
- j) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- k) l'acquisto, cessione, affitto di aziende o rami d'azienda;
- l) l'incorporazione e la scissione di Società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- m) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e rappresentanze;
- n) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- o) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- p) l'individuazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17;
- q) gli adeguamenti del presente statuto resi obbligatori da disposizioni normative.

È riservata altresì alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, ove non sia nominato l'Amministratore Delegato, la nomina ovvero l'assunzione del Direttore Generale, la definizione del trattamento economico, lo scioglimento del rapporto, la revoca e comunque ogni altro atto e provvedimento relativo al medesimo Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché il generale andamento della gestione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati al divieto di concorrenza previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile nei confronti delle società del gruppo di appartenenza e delle società partecipate.

#### Art. 15

Salvo quanto diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ovvero alternativamente il Direttore Generale, il quale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali:

- a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- b) supervisiona l'andamento della gestione aziendale;
- c) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa, e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società;
- d) cura i rapporti con le autorità di vigilanza e, in generale, i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna;
- e) provvede alla gestione degli affari correnti e del personale.

Per il compimento di singoli atti, categorie di atti o negozi, poteri possono essere conferiti, in via permanente o temporanea e nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dal presente statuto, ad uno o più Amministratori e a personale della società.

#### Art. 16

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea stabilisce l'ammontare dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

L'ammontare stabilito rimane immutato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

### **Capo V Rappresentanza della Società**

#### Art. 17

La rappresentanza legale della Società, sia attiva che passiva, spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominati.

La rappresentanza della Società può essere inoltre conferita ad altri Amministratori e a personale della Società, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Per singole operazioni o per categorie di atti possono essere conferite procure anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Società.

### **Capo VI Collegio Sindacale e Controllo Contabile**

#### Art. 18

L'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina, ai sensi di legge, di tre Sindaci effettivi e di due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, determinandone contestualmente la retribuzione per l'intera durata del loro ufficio.

I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci in scadenza possono essere rieletti.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la banca ovvero la Capogruppo detengano, anche indirettamente, una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea Ordinaria della partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario Deutsche Bank S.p.A

I componenti del Collegio Sindacale sono revocabili solo per giusta causa, secondo le modalità previste dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

#### Art. 19

Al Collegio Sindacale spettano le competenze attribuite dalla legge, dalla normativa secondaria e dal presente statuto. In particolare il Collegio Sindacale:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza e sulla funzionalità dell'assetto organizzativo e amministrativo adottato dalla Società;
- b) valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi;
- c) vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- d) vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza;
- e) vigila sulla funzionalità degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società;
- f) informa senza indugio la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993, di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma 7, del D. Lgs. n. 385/1993.

Il Collegio Sindacale può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo, richiedendo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari agli Amministratori o ai responsabili delle funzioni interessate.

#### Art. 20

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea Ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## **Capo VII**

### **Bilancio – Ripartizione degli utili**

#### Art. 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione e degli altri documenti previsti dalla legge, all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale sino a concorrenza del quinto del capitale sociale, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni previste dalla legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

**CAPO VIII**  
**Diritto di recesso**

Art. 23

I soci hanno diritto di recedere nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

**Capo IX**  
**Scioglimento e liquidazione**

Art. 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

**Capo X**  
**Disposizioni finali**

Art. 25

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge e le regolamentazioni attuative disposte dalle Autorità di vigilanza.